

CITTÀ DI VITTORIO VENETO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE
2019, N. 160, ART. 1 COMMI 816-836

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.12.2020
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21.04.2022
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23.05.2022

INDICE

PARTE PRIMA - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Art. 1 - Concessioni e autorizzazioni: ambito di applicazione	pag. 1
Art. 2 - Domanda di concessione o autorizzazione	pag. 1
Art. 3 - Istruttoria della domanda	pag. 3
Art. 4 - Pareri	pag. 3
Art. 5 - Provvedimento di concessione o autorizzazione: rilascio, contenuti ed efficacia	pag. 4
Art. 6 - Provvedimento di concessione o autorizzazione: modifica, revoca e rinuncia	pag. 4
Art. 7 - Deposito cauzionale	pag. 5
Art. 8 - Principali obblighi del titolare dell'autorizzazione o della concessione	pag. 5
Art. 9 - Decadenza	pag. 6
Art. 10 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	pag. 6
Art. 11 - Subentro	pag. 6
Art. 12 - Rinnovo	pag. 7
Art. 13 - Anagrafe delle concessioni e autorizzazioni	pag. 7

PARTE SECONDA – IMPIANTI: TIPOLOGIE E GESTIONE

Art. 14 - Installazione impianti e altri mezzi pubblicitari: disciplina generale	pag. 8
Art. 15 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità	pag. 8
Art. 16 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade	pag. 9
Art. 17 - Tipologie di mezzi pubblicitari	pag. 9
Art. 18 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione dei mezzi pubblicitari	pag. 10
Art. 19 - Piano Generale degli Impianti Pubblicitari	pag. 11
Art. 20 - Servizio di pubbliche Affissioni	pag. 13

PARTE TERZA - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 21 - Presupposto	pag. 14
Art. 22 - Ambito di applicazione	pag. 14
Art. 23 - Soggetto passivo	pag. 14
Art. 24 - Soggetto attivo	pag. 15
Art. 25 - Gestore del Canone: soggetti e poteri	pag. 15
Art. 26 - Criteri per la formazione e graduazione delle tariffe	pag. 15
Art. 27 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni di messaggi pubblicitari	pag. 16
Art. 28 - Modalità di determinazione del Canone e relative tariffe	pag. 16
Art. 29 - Graduazione del Canone in base alla zona	pag. 17
Art. 30 - Tariffe del Canone in base alla tipologia	pag. 17
Art. 31 - Canone occupazione aree e spazi destinati a mercati	pag. 18
Art. 32 - Riduzioni e maggiorazioni	pag. 18
Art. 33 - Esenzioni	pag. 20
Art. 34 - Versamenti	pag. 22
Art. 35 - Occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi	pag. 23
Art. 36 - Sanzioni e interessi	pag. 24
Art. 37 - Rateizzazione del pagamento delle somme accertate	pag. 24

Art. 38 - Rimborsi	pag. 26
Art. 39 - Contenzioso	pag. 26
Art. 40 - Trattamento dei dati personali	pag. 26

PARTE QUARTA - DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Art. 41 - Norme transitorie	pag. 26
Art. 42 - Entrata in vigore	pag. 27

PARTE PRIMA
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 1
Concessioni e autorizzazioni: ambito di applicazione

1. Sono soggette ad autorizzazione o a concessione da parte del Comune:
 - a) tutte le occupazioni, di qualsiasi natura, sia sul suolo che sopra o sotto il suolo, delle aree stradali e piazze comunali, nonché delle altre aree del demanio e del patrimonio indisponibile comunale;
 - b) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato;
 - c) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo articolo 2.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale, in conformità al comma 4 dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva, con l'applicazione delle sanzioni, indennità e interessi previsti al successivo articolo 35.

Articolo 2
Domanda di concessione o autorizzazione¹

1. Il soggetto interessato ad ottenere la concessione od autorizzazione per l'occupazione di spazi di cui al precedente articolo 1, lettere a) e b), deve presentare domanda, indicando i seguenti dati ed elementi:
 - a) generalità, domicilio e codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la domanda;
 - b) generalità, domicilio e codice fiscale dell'occupante, se diverso dal richiedente, ovvero, se ente o società, denominazione, ragione sociale, domicilio e codice fiscale/partita I.V.A.;
 - c) ubicazione dell'area da occupare con l'indicazione della relativa superficie;
 - d) descrizione delle modalità e dei mezzi di occupazione;

- e) giorno di inizio e di termine dell'occupazione chiesta.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui al precedente articolo 1, comma 2, presenta la domanda al Comune allegando:
- a) una autocertificazione, redatta ai sensi degli articoli 46, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato od installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
 - d) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
 - e) gli eventuali altri documenti prescritti, per il tipo di installazione, dal Regolamento Edilizio;
 - f) l'autorizzazione con firma autenticata del proprietario dell'area, se diverso dal richiedente, quando trattasi di area privata.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano caratteristiche di particolare importanza, la domanda deve anche essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa, nonché la relativa individuazione dell'occupazione dell'area su idoneo estratto di mappa catastale, con la schematizzazione dell'ingombro.

3. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autocertificazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
4. Per le occupazioni di spazi o la diffusione di messaggi pubblicitari la cui durata sia inferiore all'intero anno solare, la domanda deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della data per la quale è richiesto l'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio.
5. Per le occupazioni occasionali che non richiedono un provvedimento di concessione è sufficiente la semplice richiesta scritta. Si considerano occupazioni occasionali le occupazioni di suolo pubblico che terminano entro le ore 24 del giorno di inizio, con esclusione delle occupazioni effettuate a beneficio di attività che possono danneggiare o lordare il suolo pubblico e delle occupazioni ad ore per più giorni consecutivi o per attività ricorrenti. Le domande di occupazioni occasionali di suolo pubblico devono essere presentate con un congruo preavviso e non possono essere tacitamente acquisite. Le occupazioni occasionali sono autorizzate dalla Polizia Locale, previa verifica delle condizioni di sicurezza a tutela della circolazione stradale e, in particolare, degli utenti della strada definiti vulnerabili. Tutta la segnaletica necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni e la fruibilità dello spazio autorizzato, è a carico del richiedente il quale, al termine dell'occupazione, curerà il corretto ripristino delle aree utilizzate. L'inosservanza delle prescrizioni comporta la decadenza dell'autorizzazione con l'obbligo immediato di ripristino dei luoghi. Le occupazioni occasionali non possono essere rinnovate alla stessa o ad altre persone, per la medesima località e per il medesimo motivo, se non sono trascorsi almeno 15 giorni. Per l'inottemperanza alle prescrizioni dell'autorizzazione o in mancanza della stessa, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste al successivo articolo 35 del presente Regolamento.
6. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
7. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
 8. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

¹ Art. 2, comma 5, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 21.04.2022

Articolo 3 **Istruttoria della domanda**

1. L'istruttoria della domanda è svolta dall'Ufficio Comunale ovvero dal Concessionario competenti per materia.
2. Per la regolare istruttoria della domanda presentata, può essere richiesta la produzione di documenti ed elementi integrativi alla stessa.
3. Per le occupazioni di spazi o la diffusione di messaggi pubblicitari la cui durata sia inferiore all'intero anno solare il termine per la concessione o ovvero per il diniego è stabilito in almeno 5 (cinque) giorni antecedenti la data per cui si chiede l'occupazione; per le occupazioni di spazi o la diffusione di messaggi pubblicitari di durata pari all'intero anno solare, il termine per la concessione o il diniego è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla domanda o dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.
4. Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio della autorizzazione o della concessione.

Articolo 4 **Pareri**

1. Qualora per la regolare istruttoria della domanda sia richiesto un preventivo esame della pratica da parte di organi collegiali, i medesimi dovranno esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere. Decorso tale termine, il parere è da intendersi acquisito favorevolmente.
2. Nel caso debbano essere acquisiti pareri istruttori di più Settori comunali, l'Ufficio di volta in volta competente per materia può convocare apposita conferenza di servizi per l'esame della pratica.

Articolo 5

Provvedimento di concessione o autorizzazione: rilascio, contenuti ed efficacia

1. Ogni provvedimento di concessione o autorizzazione è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere anche le condizioni e prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo cui il richiedente dovrà attenersi.
3. Copia del provvedimento viene immediatamente trasmessa all'Ufficio Patrimonio del Comune, al Concessionario del servizio di gestione del Canone di cui al presente Regolamento, se esistente, al Comando di Polizia Locale e a ogni altro eventuale Ufficio interessato.
4. La concessione o autorizzazione acquistano efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'Ufficio responsabile del procedimento, previo pagamento della prima ovvero della unica rata del Canone, come disposto al successivo articolo 34.
5. La durata della concessione o autorizzazione non può eccedere i venti anni e non può essere tacitamente rinnovata.

Articolo 6

Provvedimento di concessione o autorizzazione: modifica, revoca e rinuncia

1. La concessione o l'autorizzazione possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico o di sicurezza stradale, senza che il Comune sia tenuto ad indennizzo alcuno.
2. La concessione o l'autorizzazione possono altresì essere revocate qualora il titolare delle stesse non provveda al pagamento, anche parziale, del Canone previsto al presente Regolamento. In tal caso il soggetto gestore del Canone comunica al titolare della concessione o dell'autorizzazione, soggetto tenuto al pagamento, gli importi scaduti con le sanzioni e gli interessi come previsto all'articolo 36, avvisandolo che in difetto di pagamento verrà automaticamente revocata la concessione o autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive. La revoca non dà diritto alla restituzione del Canone già pagato.
3. La scadenza ovvero la rinuncia, la modifica e la revoca della concessione o dell'autorizzazione senza che sia avvenuta l'occupazione o la diffusione del messaggio, non determinano alcun rimborso di spese da parte del Comune, salvo la restituzione del Canone e del deposito cauzionale eventualmente già versati.
4. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria senza che vi siano state cause di forza maggiore non comporta in ogni caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del Canone.
5. L'interruzione anticipata delle occupazioni annuali senza che vi siano state cause di forza maggiore comporta la trasformazione delle stesse in occupazioni temporanee con il ricalcolo del Canone secondo le tariffe e i coefficienti di quest'ultima tipologia di occupazioni.

Articolo 7

Deposito cauzionale

1. Può essere richiesto un deposito cauzionale nelle ipotesi e nella misura stabilite dagli Uffici competenti per materia all'istruzione della domanda. Al momento del ritiro dell'autorizzazione o concessione, anche se rilasciate a titolo gratuito, deve essere prodotta la ricevuta del versamento della somma per l'eventuale deposito cauzionale.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione di conclusione dell'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 8

Principali obblighi del titolare dell'autorizzazione o della concessione

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione:
 - a) ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
 - b) non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
 - c) ha l'obbligo di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
 - d) è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
 - e) ha l'obbligo di riparare eventuali danni diretti ed indiretti derivanti dalle occupazioni;
 - f) è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione comunale. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deve darne immediata comunicazione al Comune, che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - g) è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione stessa.
 - h) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà saldamente fissare, a proprie cura e spese, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992;
 - i) Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli

stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 9 Decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione, da chiunque effettuata, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) mancato ritiro del provvedimento di autorizzazione/concessione con il contestuale versamento del relativo Canone dovuto, entro 20 giorni dalla data del rilascio del provvedimento stesso;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 30 giorni dalla data del ritiro dell'autorizzazione.
2. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione o autorizzazione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, il Comune potrà provvedere d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 10 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è solidalmente posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o di coloro per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il Canone di cui al presente Regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 11 Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per

il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo al Comune una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 2.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro senza interruzioni non determina il ricalcolo del Canone di occupazione.

Articolo 12 Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata al Comune, con le stesse modalità previste dal precedente articolo 2, indicando altresì gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
3. Il procedimento avviato con la domanda di rinnovo segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
4. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del Canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'articolo 15-ter del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019.
5. Ai fini della determinazione del Canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 13 Anagrafe delle concessioni e autorizzazioni

1. L'Ufficio responsabile del procedimento o il gestore del Canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, e ogni altra informazione prevista ai commi 9 e 10 dell'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 16 dicembre 1992, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'Ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'Ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente Regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA
IMPIANTI: TIPOLOGIE E GESTIONE

Articolo 14

Installazione impianti e altri mezzi pubblicitari: disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti. In conformità a quanto dispone la Legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
2. Gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'articolo 35. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, del soggetto gestore del Canone. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dagli articoli 35 e 36 del presente Regolamento, a seconda della loro natura.

Articolo 15

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della Città, e sugli altri beni di cui all'articolo 22 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, può essere autorizzata l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma, può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientali, dei segnali di localizzazione turistici e di informazione di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del Regolamento emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, si applicano i divieti previsti dall'articolo 23 del Codice della Strada, emanato con il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazione ed integrazioni, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo 1°, Titolo 2°, del Regolamento emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. All'interno del centro storico e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere del Funzionario Responsabile dell'Edilizia, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che

caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dallo Strumento Urbanistico Generale. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda al Regolamento Edilizio Comunale.

6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di edifici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente Regolamento.

Articolo 16

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa previste dal paragrafo 3, capo 1°, Titolo 2° del regolamento emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.
2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:
 - a) si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'articolo 15 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
 - b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dall'articolo 18 ed è autorizzata con le modalità stabilite nella parte prima del presente Regolamento. Il Dirigente competente può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme richiamate in precedenza;
 - c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 18,00; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 18,00;
 - d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 17

Tipologie dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate secondo i commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 47 del Regolamento emanato

con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite, strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come in appresso:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicata effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.
5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Articolo 18

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, e con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 6 del presente Regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti al di fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al 4° comma del precedente articolo 17, all'interno dei centri abitati, è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Regolamento. Per l'installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici, si osserva la procedura prevista dal quinto comma del precedente articolo 15.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati e ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di 2 metri lineari dal piano di accesso agli edifici e superiore a 1,5 metri lineari dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Articolo 19

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (denominato semplicemente anche "Piano") approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 25 giugno 2003 e modificato dalla variante n. 1/2004, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 27 dicembre 2004.
2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'articolo 17, commi 2, 4 e 6 del presente Regolamento, nonché definisce la tipologia e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Il Piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili;
 - d) i mezzi destinati alla pubblicità esterna e indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale. Sono pertanto escluse dal Piano le localizzazioni vietate dall'articolo 15 del presente Regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il Piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
4. Nell'interno dei centri abitati il Piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'articolo 16. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

- b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il Piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 16, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
6. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 2.100, ed è ripartita come appresso:
- a) mq. 700, pari al 33,3%, è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) mq. 1.330, pari al 63,3%, è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c) mq. 70, pari al 3,3%, è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
7. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) standardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture monofacciali, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costituiti;
 - g) altri spazi, ritenuti idonei dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia all'esame della domanda e al rilascio del provvedimento di autorizzazione, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente Regolamento.
8. Tutti gli impianti per le pubbliche affissioni hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione stessa. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Città di Vittorio Veneto - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
9. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali, è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'articolo 15 del presente Regolamento.
10. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 16 del presente Regolamento e, in generale, alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
11. Il Piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 6;
 - b) l'ubicazione;

- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 7;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli da cm. 70x100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
12. Il Piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
13. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa. ottenendo dal Comune il rimborso del Canone già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito, secondo i termini e le modalità previste all'articolo 38.

Articolo 20

Servizio di pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del Canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del Canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà Canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata concessa; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del Canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster, di metri 6 x 3, è di 14 giorni.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del Canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a centimetri 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
8. Il Canone dovuto per il servizio corrisponde alle tariffe deliberate dall'Ente.
9. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
10. Nei casi di cui ai commi 6 e 9 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.

11. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
12. Il gestore del Canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
13. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del Canone, con un minimo di euro 40,00 per ciascuna commissione.
14. Il gestore del Canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

PARTE TERZA
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE o ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA

Articolo 21
Presupposto

1. Il presupposto del Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato anche semplicemente "Canone" é:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Articolo 22
Ambito di applicazione

1. L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del precedente articolo esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, per la superficie occupata dal mezzo pubblicitario.

Articolo 23
Soggetto passivo

1. Il Canone per l'occupazione di suolo è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente Regolamento ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente Regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. In caso di pubblicità con veicoli, è solidalmente obbligato al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del Canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 24 Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del Canone è il Comune di Vittorio Veneto.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il Canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il Canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

Articolo 25 Gestore del Canone: soggetti e poteri

1. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un Funzionario quale gestore del Canone a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone. Il predetto Funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Comune di Vittorio Veneto, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare la gestione del Canone ad uno dei soggetti privati iscritti all'albo di cui al successivo articolo 53 del medesimo Decreto Legislativo, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. e riscossione anche coattiva del Canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
3. Il gestore del Canone vigila altresì sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte del titolare della concessione o dell'autorizzazione.

Articolo 26 Criteri per la formazione e graduazione delle tariffe²

1. Le tariffe di applicazione del Canone sono formate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) importanza della zona occupata del territorio comunale;
 - b) superficie occupata, di spazi od aree pubbliche ovvero di mezzo per la diffusione dei messaggi pubblicitari, espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione degli spazi o delle aree, ovvero della diffusione dei messaggi pubblicitari;

- d) tipologia e finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari.
2. Ai fini dell'individuazione delle tariffe standard così come definite ai commi 826, 827 e 831 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune di Vittorio Veneto alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 27.935 abitanti.

² Art. 26, comma 1, lettera d) integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.04.2022

Articolo 27

Durata delle occupazioni e delle diffusioni di messaggi pubblicitari³

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente Regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
- a) sono annuali le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi durata non inferiore all'intero anno solare e non superiore a venti anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore all'intero anno solare.

³ Art. 27, comma 1, lettera a) integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.04.2022
Art. 27, comma 1, lettera b) integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.04.2022

Articolo 28

Modalità di determinazione del Canone e delle relative tariffe

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il Canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. In caso di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il Canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del Canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, l'unità di misura per l'applicazione del Canone è il giorno intero, senza frazionamenti ovvero senza computo alcuno di fascia oraria.
4. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad euro 0,100 al metro quadrato per giorno.
5. Le tariffe del Canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate con Deliberazione della Giunta Comunale.
6. I coefficienti di riduzione o di maggiorazione della tariffa si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati con Deliberazione della Giunta Comunale.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del Canone per somme inferiori ad euro 5,00.

Articolo 29
Graduazione del Canone in base alla zona

1. Il Canone è graduato secondo l'importanza dell'area. A tale effetto il territorio comunale costituisce una unica zona per le esposizioni pubblicitarie e la diffusione di messaggi pubblicitari, mentre le strade, gli spazi e le aree sono classificate in quattro zone per le occupazioni, come da allegato A) al presente Regolamento, articolate nelle seguenti proporzioni:
- prima zona: 100 per cento;
 - seconda zona: 70 per cento;
 - terza zona: 50 per cento;
 - quarta zona: 30 per cento.

Articolo 30
Tariffe del Canone in base alla tipologia⁴

1. La Giunta Comunale stabilisce i coefficienti di rettifica delle tariffe standard di cui ai commi 826 e 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di determinare le tariffe da applicare alle occupazioni e alle esposizioni pubblicitarie per le tipologie indicate nella seguente tabella:

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
MEZZO PUBBL. OPACO ≤ 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E ≤ 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E ≤ 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ≤ 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E ≤ 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E ≤ 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ≤ 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI - FOGLIO 70 X 100

2. Nelle occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del Canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
3. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in

via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 831 della Legge 30 dicembre 2019, n. 160. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto al Comune non può essere inferiore ad euro 800,00. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del Canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica regolate dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano in quanto previsto al comma 831 della Legge n. 160/2019, sono soggetti a un Canone pari ad euro 800,00 per ogni impianto insistente su suolo demaniale o sul patrimonio indisponibile del territorio comunale. Il Canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 259/2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del Canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

⁴ Art. 30, comma 3, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.04.2022
Art. 30, comma 4, inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 21.04.2022

Articolo 31 **Canone occupazione aree e spazi destinati a mercati**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati, anche in aree attrezzate, sono soggette al pagamento del relativo Canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al quale si rinvia.

Articolo 32 **Riduzioni e maggiorazioni⁵**

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe applicate deliberate dal Comune:
 - a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, è prevista una riduzione del 50%;

- c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
 - e) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
 - f) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiate, si applica una riduzione del 90%;
 - g) per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica una riduzione del 30%;
 - h) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50% per i primi 120 giorni, successivamente si applica la tariffa piena;
 - i) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
 - j) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni si applica una riduzione del 50%;
 - k) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni si applica una riduzione del 70%;
 - l) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente effettuate da venditori ambulanti, ad esclusione degli operatori del mercato, si applica una riduzione del 70%.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta del 75%;
 3. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al comma 826 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, tale tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
 4. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
 5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiate, le superfici sono calcolate in ragione del 60% fino a 100 metri quadrati, del 30% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i mille metri quadrati.
 6. Il Canone dovuto per il servizio di pubbliche affissioni è ridotto nella misura del 50% nei seguenti casi:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, a spettacoli viaggianti.

⁵ Art. 32, comma 6, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.04.2022

Articolo 33 Esenzioni⁶

1. Sono esenti dal Canone le occupazioni:
 - a) effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) occasionali di cui all'articolo 2, comma 5 del presente Regolamento;
 - d) con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) di aree cimiteriali;
 - f) con condutture idriche;
 - g) di passi carrabili rampe e simili. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante
 - h) temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
 - i) per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
 - j) con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico;
 - j-bis) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - k) momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - l) di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 24 ore;
 - m) per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, qualora la sosta non sia superiore alle 8 ore;
 - n) di messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - o) di messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

- p) di insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- q) di insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- r) di indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- s) di indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- t) di mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- u) di messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- v) di mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- w) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- x) realizzate con balconi, verande e bow-windows;
- y) che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
- z) per la diffusione di messaggi pubblicitari aventi superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
- aa) le occupazioni per manifestazioni di carattere assistenziale, celebrativo, educativo, culturale, religioso, filantropico e di beneficenza, patriottico, sanitario e previdenziale, nonché le occupazioni per manifestazioni di carattere artigianale, sportivo e del tempo libero aventi il patrocinio comunale, a condizione che non venga effettuata alcuna vendita o somministrazione a pagamento e non vengano richiesti pagamenti di biglietti di ingresso.
- bb) effettuate con ponteggi e/o altra idonea attrezzatura per:
 1. l'esecuzione di interventi di restauro, recupero e manutenzione facciate di edifici ubicati nei centri storici cittadini identificati nelle zone urbanistiche di tipo "A";

2. l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi della lettera c) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, su monumenti cittadini ed edifici di culto aventi interesse storico e/o artistico, nei casi in cui il corrispettivo dei lavori non sia posto a carico del Comune di Vittorio Veneto ovvero sia finanziato da soggetti pubblici o privati.

Le esenzioni di cui alla presente lettera sono concesse limitatamente al tempo indispensabile per l'effettuazione dei lavori purché i ponteggi e/o altra idonea attrezzatura non siano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale dei mezzi di occupazione indicati nella presente lettera anche nel caso in cui l'esposizione del messaggio abbia una durata inferiore a quella dei mezzi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i mezzi stessi consentirebbero.”

2. Sono altresì esenti dal Canone i manifesti:

- a) riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva o con la partecipazione di altri soggetti, la cui collaborazione sia individuata nei manifesti stessi, esposti nell'ambito del territorio comunale;
- b) dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) di annunci mortuari;
- h) riguardanti le manifestazioni di carattere assistenziale, celebrativo, educativo, culturale, religioso, filantropico e di beneficenza, patriottico, sanitario e previdenziale, nonché le manifestazioni di carattere artigianale, sportivo e del tempo libero aventi il patrocinio comunale, a condizione che nelle stesse non venga effettuata alcuna vendita o somministrazione a pagamento e non vengano richiesti pagamenti di biglietti di ingresso.

⁶ Art. 33, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.04.2022 ed integrato con le parole “ed edifici di culto aventi interesse storico e/o artistico” con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23.05.2022

Articolo 34 **Versamenti⁷**

1. Il versamento del Canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente Regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del Canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e

radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno.

5. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro, e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
6. Il Canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del Canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
8. Il versamento del Canone deve essere effettuato con le modalità previste all'articolo 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.
9. La Giunta Comunale con propria deliberazione può disporre la sospensione, il differimento e la rimessione nei termini degli adempimenti connessi agli obblighi relativi al versamento del Canone, per comprovate circostanze di carattere eccezionale e straordinarie.

⁷ Art. 34, comma 9, inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.04.2022

Articolo 35

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o della dichiarazione prevista al precedente articolo 6 del presente Regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni contenute nell'autorizzazione, nella concessione o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente Regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi si presumono temporanee se effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento; si considerano invece permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 179, determinano, per gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi, in solido tra loro con reciproco diritto di regresso, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, pari al Canone dovuto aumentato del 50%;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al Canone dovuto;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del vigente codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. In caso di contestazione immediata dell'abusivismo, il verbale di accertamento di cui al comma precedente costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme a titolo di

indennità e sanzioni previste al medesimo comma. Qualora non fosse possibile procedere alla contestazione immediata della violazione, il gestore del Canone provvede a notificare ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con la richiesta del pagamento delle somme dovute. Al mancato versamento di quanto richiesto entro i termini previsti, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle indennità e sanzioni di cui al precedente comma.
6. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi, in solido tra loro con reciproco diritto di regresso, sono altresì obbligati in solido verso il Comune:
 - a) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - b) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

Articolo 36 Sanzioni e interessi⁸

1. L'omesso versamento del Canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dovuto a titolo di Canone, unitamente agli interessi calcolati sull'importo dovuto a titolo di Canone al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del Canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019, n.160.
- 1-bis La sanzione di cui al comma 1 è ridotta del 70% qualora il pagamento tardivo spontaneo da parte dell'utente avvenga prima della notifica dell'avviso richiamato al comma precedente.
2. L'omesso versamento delle somme richieste con l'avviso di cui al precedente comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari così decadute saranno considerate abusive e, come tali, soggette a tutte le sanzioni e indennità previste all'articolo precedente, oltre al Canone dovuto.

⁸ Art. 36, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.04.2022

Articolo 37 Rateizzazione del pagamento delle somme accertate

1. Qualora l'importo totale di uno o più avvisi di accertamento, notificati contemporaneamente, sia pari o superiore ad euro 300,00 (trecento), il suo pagamento può essere rateizzato fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica.
2. La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica si presume se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) per le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali con regimi fiscali semplificati, se il debito complessivo oggetto di rateazione è superiore al 10% del reddito del nucleo familiare del richiedente ottenuto riguardo all'Indicatore della

Situazione Economica Reddittuale (ISR) rilevabile dalla certificazione dell'ISEE dello stesso nucleo;

- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), se il debito complessivo è superiore al 10% del Valore della Produzione enucleato ai sensi dell'articolo 2425 numeri 1), 3) e 5) del Codice Civile e l'indice di liquidità è compreso tra 0,50 e 1. Entrambe le condizioni devono sussistere contemporaneamente.
3. Per accedere a tale opzione il debitore deve presentare formale richiesta entro e non oltre la data di scadenza di pagamento dell'avviso di accertamento, allegandovi:
- la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità per le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali con regimi fiscali semplificati, ovvero copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio, corredata della dichiarazione dei dati del valore della produzione e dell'indice di liquidità, con visto di conformità rilasciato da professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per i soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma;
 - a pena di improcedibilità della domanda, ricevuta di versamento di una somma a titolo di acconto almeno pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dovuto degli avvisi di accertamento oggetto di rateizzazione.
4. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 10.000,00 (diecimila), è concessa subordinatamente alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'obbligazione, rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), della Legge 10 giugno 1982, n. 348. Tale garanzia deve prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
 - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Vittorio Veneto;
 - il Tribunale di Treviso quale foro competente per le controversie.
- La presentazione di tale cauzione deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, pena l'automatica decadenza del provvedimento di rateizzazione.
5. Il soggetto gestore del Canone sulla base dei dati ed elementi di cui sopra emette provvedimento per la rateizzazione dell'importo a saldo, indicante il numero delle rate concesse, di importo non inferiore a 100,00 euro cadauna e con scadenza l'ultimo giorno del mese a partire dal mese successivo a quello di scadenza del pagamento dell'avviso di accertamento, secondo il seguente schema:
- a) da euro 300,00 ad euro 3000,00 fino a dodici rate mensili;
 - b) da euro 3000,01 ad euro 6000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - c) da euro 6000,01 fino a trentasei rate mensili.
- Sulle somme oggetto di rateizzazione è applicato il tasso di interesse legale maggiorato di tre punti percentuali calcolato giorno per giorno.
6. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del debitore o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate concesse nei tempi previsti, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma, è possibile un'ulteriore dilazione per una sola volta fino al numero di rate pari a quello inizialmente concesso, e comunque di importo non inferiore a 100,00 euro cadauna.
7. La proposizione del ricorso giurisdizionale ovvero il mancato versamento di due rate consecutive senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo che sia stata concessa l'ulteriore rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione stessa e il diritto per il Comune di esigere immediatamente in un'unica soluzione l'intero importo ancora dovuto con l'avvio del procedimento di riscossione coattiva con relative azioni cautelari, e potrà essere escussa la garanzia di cui al precedente comma 4 qualora sia stata presentata.

Articolo 38

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del Canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del Canone riconosciuto non dovuto è disposto dal soggetto gestore dello stesso entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale dalla data di ricezione della domanda di rimborso stessa.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a euro 5,00.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della rinuncia, della modifica o della revoca, è dovuto il rimborso del Canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal titolare della concessione o autorizzazione per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 39

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria. Competente il Tribunale del Foro di Treviso.

Articolo 40

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Articolo 41

Norme transitorie

1. La gestione del Canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
2. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal Canone, l'eventuale adeguamento della stessa dovrà avvenire entro il termine di 18 mesi dalla sua approvazione.
3. Per i primi tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono applicabili le tariffe e i coefficienti di adeguamento delle stesse, nonché la zonizzazione del territorio comunale e i parametri di riduzione e maggiorazione previsti per la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 371 e n. 372 del 3 ottobre 1994, n. 414 del 29 dicembre 1994, n. 101 del 30 ottobre 1995 e n. 13 del 15 gennaio 2001;

4. All'atto dell'entrata a regime delle banche dati gestionali con le tariffe, i coefficienti, le zone e i parametri previsti per il Canone di cui al presente Regolamento, verrà predisposto il conguaglio delle somme dovute non conteggiate durante il periodo transitorio di cui al precedente comma.

Articolo 42 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022. Qualora nuove disposizioni legislative introducano un rinvio alla data di entrate in vigore del Canone prevista dal comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, verrà assunta la nuova data anche ai fini dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Allegato A) al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21.04.2022

Canone occupazione L. 160/2019 - suddivisione zone territorio comunale

Denominazione	Toponimo	Quartiere	Zona
ABRUZZO	Via	SAN GIACOMO	4
ACHILLE GRANDI	Via	COSTA	3
ADAMELLO	Via	VAL DEI FIORI	3
ADDA	Via	SAN GIACOMO	3
ADIGE	Via	SAN GIACOMO	3
ADOLFO CONSOLINI	Piazzale	CENTRO	3
AI MORI	Via	CENEDA ALTA	3
AL CAVALLINO	Galleria	CENTRO	1
ALBERTO GENTILI	Via	CENEDA BASSA	3
ALCIDE DE GASPERI	Via	CENTRO	3
ALDO MORO	Piazza	CENTRO	3
ALDO ROSOLEN	Via	MESCHIO	3
ALEARDO ALEARDI	Via	CENEDA BASSA	3
ALESSANDRO ASTEO	Via	CENTRO	1
ALESSANDRO CITOLINI	Via	SANT'ANDREA	4
ALESSANDRO E LUIGINO TANDURA	Via	SERRAVALLE	3
ALESSANDRO MANZONI	Via	COSTA	3
ALESSANDRO MILESI	Via	CENEDA BASSA	3
ALESSANDRO PARRAVICINI	Via	SERRAVALLE	1
ALESSANDRO SCARLATTI	Via	CENEDA ALTA	3
ALESSANDRO SERAFINI	Via	CENTRO	1
ALESSANDRO TROTTER	Via	CENTRO	3
ALESSANDRO VOLTA	Via	CENTRO	3
ALESSANDRO ZEZZOS	Via	CENEDA BASSA	3
ALVISE DA MOSTO	Via	CENEDA BASSA	3
AMERIGO VESPUCCI	Via	CENEDA BASSA	3
AMILCARE PONCHIELLI	Via	CENEDA ALTA	3
ANDREA PALLADIO	Via	SERRAVALLE	3
ANDREA PREVITALI	Via	MESCHIO	3
ANGELO MARSON	Via	CENEDA BASSA	3
ANGELO MASCHIETTO	Via	CENTRO	3
ANNIBALE PAGLIARIN	Via	SERRAVALLE	3
ANTELAO	Via	SAN GIACOMO	3
ANTONELLO DA SERRAVALLE	Via	SANT'ANDREA	1
ANTONELLO DA SERRAVALLE	Via	SERRAVALLE	1
ANTONELLO DA SERRAVALLE	Via	CENTRO	1
ANTONIO BERLESE	Via	CENEDA BASSA	3
ANTONIO CANOVA	Via	CENEDA ALTA	1
ANTONIO CANTORE	Via	VAL LAPISINA	2

ANTONIO CORRER	Via	CENEDA ALTA	3
ANTONIO FOGAZZARO	Via	CENTRO	1
ANTONIO GANDINO	Via	CENEDA ALTA	3
ANTONIO GRAMSCI	Via	COSTA	3
ANTONIO MEUCCI	Via	SAN GIACOMO	3
ANTONIO PACINOTTI	Via	CENTRO	3
ANTONIO PICCOLI	Via	CENEDA ALTA	3
ANTONIO PIGAFETTA	Via	CENEDA BASSA	3
ANTONIO STRADIVARI	Via	CENEDA BASSA	3
ANTONIO VIVALDI	Via	VAL DEI FIORI	3
AQUILEIA	Via	COSTA	3
ARCANGELO CORELLI	Via	CENEDA ALTA	3
ARMANDO DIAZ	Via	MESCHIO	2
ARNALDO FUSINATO	Via	CENEDA BASSA	3
ARRIGO BOITO	Via	CENEDA ALTA	3
ARTURO MARTINI	Via	MESCHIO	3
ARTURO TOSCANINI	Via	CENEDA ALTA	3
ASIAGO	Via	SAN GIACOMO	3
AUGUSTO COSTACURTA	Via	CENTRO	2
AUGUSTO FRANCESCHI	Via	CENEDA BASSA	2
BACCHIGLIONE	Via	SAN GIACOMO	3
BAINSIZZA	Via	SAN GIACOMO	3
BANCHE	Via	VAL LAPISINA	4
BASSANO DEL GRAPPA	Via	SERRAVALLE	2
BELENDIA	Via	VAL DEI FIORI	4
BELFIORE	Via	VAL LAPISINA	3
BELLUNO	Via	SAN GIACOMO	3
BENEDETTO CROCE	Via	CENTRO	3
BENIAMINO LABBI	Via	CENTRO	4
BENVENUTO CELLINI	Via	CENEDA ALTA	3
BERNARDO DA SERRAVALLE	Via	SANT'ANDREA	3
BERNARDO DE MARCHI	Via	MESCHIO	3
BIBANEL	Via	COSTA	4
BISCOSTA	Via	VAL LAPISINA	4
BOITE	Via	SAN GIACOMO	4
BORGHEL	Via	SANT'ANDREA	3
BORTOLO ARMELLIN	Via	COSTA	4
BORTOLO GEI	Via	SERRAVALLE	2
BRANDOLINO BRANDOLINI	Via	CENTRO	1
BRENTA	Via	SAN GIACOMO	3
BREVIA	Via	CENEDA ALTA	3
BRIGOLA	Borgo	VAL LAPISINA	4
BRUNO BUOZZI	Via	COSTA	2
BURELA	Vicolo	SERRAVALLE	4
CADUTI DEL LAVORO	Via	SAN GIACOMO	3
CALCADA	Via	SERRAVALLE	2

CALLALTA	Via	SANT'ANDREA	3
CALONEGHE DI SOPRA	Via	VAL LAPISINA	4
CALONEGHE DI SOTTO	Via	VAL LAPISINA	4
CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR	Viale	SERRAVALLE	1
CAPRERA	Via	VAL LAPISINA	2
CAPRERA	Via	SERRAVALLE	2
CARBONERA	Via	COSTA	3
CARLO BAXA	Via	CENTRO	2
CARLO CINI	Largo	CENEDA BASSA	3
CARLO FOA'	Via	VAL LAPISINA	4
CARLO FORLANINI	Via	COSTA	1
CARLO GOLDONI	Via	SAN GIACOMO	3
CARLO LINNEO	Via	COSTA	3
CARLO LOTTI	Via	CENEDA BASSA	3
CARLO TORRES	Via	CENEDA BASSA	3
CARPESICA	Via	VAL DEI FIORI	3
CARSO	Via	SANT'ANDREA	1
CASALTA	Via	SAN GIACOMO	3
CASE MARCON	Via	VAL DEI FIORI	4
CASTAGNE'	Via	SERRAVALLE	4
CASTELLO DI SAN MARTINO	Via	CENTRO	4
CAVERTINO	Via	CENEDA ALTA	3
CELLINA	Via	SAN GIACOMO	3
CENERI	Via	CENEDA ALTA	4
CESANA	Via	VAL LAPISINA	4
CESARE BATTISTI	Via	CENTRO	1
CESARE BECCARIA	Via	SANT'ANDREA	3
CESARE PAGNINI	Via	CENTRO	2
CESARE UGO POSOCCO	Vicolo	CENEDA ALTA	3
CINZIO CENEDESE	Via	CENEDA ALTA	3
COL DI LANA	Via	VAL DEI FIORI	4
COLLODI	Via	SANT'ANDREA	3
COLON	Borgo	VAL LAPISINA	4
COMELICO	Via	VAL DEI FIORI	3
CONCORDIA	Galleria	CENTRO	1
CONCORDIA	Terrazza	CENTRO	1
CONFIN	Via	VAL DEI FIORI	4
CORDEVOLE	Via	SAN GIACOMO	3
COSTA DELLE SPINE	Via	VAL LAPISINA	4
COSTA RIVE	Via	COSTA	3
COSTA RIVE	Via	COSTA	3
COZZUOLO	Piazza	VAL DEI FIORI	2
CRISTOFORO COLOMBO	Via	CENEDA BASSA	3
CRODAROSSA	Via	VAL LAPISINA	4
DA POZ	Cal	CENEDA ALTA	3
DALMAZIA	Via	COSTA	1

DANIELE BRESCACIN	Via	MESCHIO	3
DANIELE FRANCESCONI	Via	CENEDA ALTA	3
DANIELE MANIN	Via	CENTRO	1
DANTE ALIGHIERI	Viale	CENTRO	1
DANTE ALIGHIERI	Viale	MESCHIO	1
DE LIVERA	Cal	SAN GIACOMO	2
DE LIVERA RIVE	Cal	VAL DEI FIORI	3
DE PRADE	Cal	CENEDA ALTA	3
DEGLI ORTOLANI	Via	CENTRO	2
DEI BALBINOT	Via	COSTA	4
DEI BATTUTI	Via	SERRAVALLE	2
DEI CIMBRI	Via	MESCHIO	2
DEI COLESEI	Via	VAL LAPISINA	4
DEI CON ALTI	Vicolo	VAL LAPISINA	4
DEI CON BASSI	Via	VAL LAPISINA	4
DEI CORDER	Via	COSTA	3
DEI FURLANI	Via	MESCHIO	3
DEI MENEGHIN	Via	VAL DEI FIORI	4
DEI MOGNOI	Via	VAL LAPISINA	4
DEI MOLINI	Via	SAN GIACOMO	3
DEI PERIS	Vicolo	CENEDA ALTA	3
DEI PESARO	Via	SANT'ANDREA	3
DEI PIANET	Via	COSTA	3
DEI PONTIN	Via	COSTA	3
DEI POSOCON	Via	CENEDA ALTA	4
DEI ROMANI	Cal	SERRAVALLE	3
DEI SASSI	Via	SANT'ANDREA	4
DEI SOLDERA	Via	VAL DEI FIORI	4
DEI TOBERO	Via	VAL LAPISINA	4
DEI TOLOT	Via	VAL LAPISINA	4
DEI TONET	Via	MESCHIO	3
DEI ZAMBON	Via	CENEDA ALTA	3
DEI ZORZ	Via	VAL DEI FIORI	4
DEL BERSAGLIERE	Via	VAL DEI FIORI	3
DEL BORGO ANTIGA	Via	VAL DEI FIORI	4
DEL BORGO BOTTEON	Via	VAL LAPISINA	4
DEL BORGO DAL MAS	Via	VAL DEI FIORI	4
DEL BORGO FAE'	Via	VAL LAPISINA	4
DEL BORGO PICCIN	Via	VAL LAPISINA	4
DEL BORGO POSOCON	Via	CENEDA ALTA	4
DEL BORGO SCALET	Via	VAL LAPISINA	4
DEL BORGO SCOTTA'	Via	VAL DEI FIORI	4
DEL BORGO SIMOI	Via	VAL LAPISINA	4
DEL BORGO VIGNOLA	Via	SERRAVALLE	4
DEL BORGO VILLA	Via	SERRAVALLE	3
DEL BOSCO	Via	VAL LAPISINA	4

DEL CAMPANILE	Piazza	SERRAVALLE	3
DEL CAMPARDO	Via	SAN GIACOMO	4
DEL CAMPAT	Via	VAL LAPISINA	4
DEL CANALE	Via	VAL DEI FIORI	4
DEL CANSIGLIO	Viale	MESCHIO	1
DEL CASAL	Via	VAL DEI FIORI	4
DEL CERVANO	Via	VAL DEI FIORI	4
DEL CIMITERO	Via	SAN GIACOMO	4
DEL COL DE LUNA	Via	VAL DEI FIORI	4
DEL COL DE SPINA	Via	VAL LAPISINA	4
DEL COL DI STELLA	Via	VAL DEI FIORI	4
DEL COL MAT	Via	VAL LAPISINA	4
DEL COL MIOT	Via	VAL LAPISINA	4
DEL COL VISENTIN	Via	VAL LAPISINA	4
DEL COLLE	Via	VAL DEI FIORI	4
DEL FANTE	Via	CENEDA ALTA	3
DEL GAMBERO	Via	VAL LAPISINA	4
DEL GAVIOL	Via	VAL LAPISINA	4
DEL GELSOLINO	Via	MESCHIO	3
DEL LAGUSEL	Via	VAL LAPISINA	4
DEL LANDRO	Via	VAL LAPISINA	4
DEL LAVORO	Via	CENEDA BASSA	2
DEL LAZZARETTO	Via	COSTA	3
DEL MACELLO	Via	CENTRO	3
DEL MANIERO	Via	MESCHIO	3
DEL MASARE'	Via	VAL LAPISINA	4
DEL MERIL	Via	SERRAVALLE	3
DEL MOLINO NUOVO	Via	VAL LAPISINA	3
DEL MONTE ALTARE	Via	SERRAVALLE	4
DEL MONTE BALDO	Via	SERRAVALLE	3
DEL MONTEBELLO	Via	CENEDA ALTA	4
DEL MONTICANELLO	Via	VAL DEI FIORI	4
DEL MONTICANO	Via	VAL DEI FIORI	4
DEL PIAN	Via	VAL LAPISINA	4
DEL PIAZZER	Via	VAL DEI FIORI	4
DEL PONTE	Via	SAN GIACOMO	4
DEL POPOLO	Piazza	CENTRO	1
DEL PORTICO	Vicolo	VAL LAPISINA	3
DEL PRA' DELLE MOLLE	Via	MESCHIO	3
DEL PRETORIO	Via	CENEDA ALTA	2
DEL RESTELLO	Via	VAL LAPISINA	4
DEL RIO DEI CASAI	Via	SANT'ANDREA	3
DEL ROCCOLO	Via	VAL LAPISINA	4
DEL SEMINARIO	Largo	CENEDA ALTA	2
DEL SORA	Via	VAL LAPISINA	4
DEL TORRIONE	Via	SERRAVALLE	3

DEL TROI	Via	SAN GIACOMO	3
DELFINO VARNIER -PEO-	Via	SERRAVALLE	3
DELLA BRESSANA	Via	CENEDA BASSA	3
DELLA CARTIERA	Via	CENTRO	3
DELLA CASERMA	Via	VAL LAPISINA	3
DELLA CAVA	Via	SANT'ANDREA	3
DELLA CERVADA	Via	CENEDA ALTA	3
DELLA CESURA	Via	VAL LAPISINA	4
DELLA CHIESA	Via	VAL DEI FIORI	3
DELLA COLONIA	Via	VAL DEI FIORI	4
DELLA FERROVIA	Via	VAL LAPISINA	3
DELLA FONTANA	Piazza	SERRAVALLE	3
DELLA GALLINA	Via	CENEDA ALTA	3
DELLA PALETTA	Via	VAL LAPISINA	4
DELLA RABOSA	Via	CENEDA ALTA	3
DELLA RAMPA	Via	VAL LAPISINA	4
DELLA RIVA MARTOREL	Via	VAL DEI FIORI	4
DELLA RIVETTA	Via	CENEDA ALTA	2
DELLA SEGA	Via	VAL LAPISINA	4
DELLA SETA	Via	SAN GIACOMO	3
DELLA STRADA ALTA	Via	COSTA	3
DELLA VAL DE CALDAZ	Via	VAL DEI FIORI	4
DELLA VAL DE MAR	Via	VAL DEI FIORI	4
DELLA VAL DEI FIORI	Via	VAL DEI FIORI	4
DELLA VAL DI SCOFFA	Via	VAL DEI FIORI	4
DELLA VALCALDA	Via	VAL LAPISINA	4
DELLA VALLATA	Via	VAL LAPISINA	4
DELLA VALSCURA	Via	VAL LAPISINA	4
DELLA VITTORIA	Viale	CENTRO	1
DELLA VOLTETTA	Via	VAL LAPISINA	4
DELL'ALPINO	Via	VAL DEI FIORI	4
DELL'ARTIGIANATO	Via	SAN GIACOMO	3
DELL'ARTIGLIERE	Via	VAL DEI FIORI	4
DELL'ASILO	Via	SAN GIACOMO	3
DELL'AVIERE	Via	VAL DEI FIORI	3
DELLE BUSATE	Via	MESCHIO	4
DELLE CALESELE	Via	SAN GIACOMO	4
DELLE FILANDE	Via	SAN GIACOMO	3
DELLE FONTI	Via	CENTRO	2
DELLE FORNACI	Via	VAL LAPISINA	4
DELLE FOSSE	Via	VAL LAPISINA	4
DELLE MANDRE	Via	VAL LAPISINA	4
DELLE PERDONANZE	Via	VAL DEI FIORI	4
DELLE SABBIONERE	Via	VAL DEI FIORI	4
DELLE SANGOLE	Via	VAL DEI FIORI	4
DELLE SBRAITE	Via	CENEDA ALTA	4

DELLE SORGENTI	Via	VAL LAPISINA	4
DELLE TERME	Via	CENTRO	1
DELLE VALSALERE	Via	VAL DEI FIORI	4
DELLE VAR CALDE	Via	VAL LAPISINA	4
DELL'INDUSTRIA	Via	SAN GIACOMO	3
DELLO STADIO	Via	MESCHIO	2
DI FAIS	Via	VAL LAPISINA	4
DI MEZZO	Cal	SAN GIACOMO	4
DI NOVE	Cal	VAL LAPISINA	4
DI PIAIA	Cal	VAL LAPISINA	4
DI PORTA CADORE	Largo	VAL LAPISINA	3
DI SOPRA	Cal	VAL DEI FIORI	4
DI SOTTO	Cal	SANT'ANDREA	3
DI VIZZA	Via	VAL LAPISINA	4
DIVISIONE JULIA	Via	VAL LAPISINA	4
DIVISIONE NINO NANNETTI	Via	CENTRO	1
DOBERDO'	Via	VAL DEI FIORI	4
DOMENICO CAPRETTA	Via	VAL LAPISINA	4
DOMENICO GISMANO	Via	CENEDA ALTA	3
DON ANTONIO DE NARDI	Passeggiata	SERRAVALLE	3
DONATORI DI SANGUE	Via	SAN GIACOMO	3
DUCA D'AOSTA	Via	CENEDA BASSA	3
EDMONDO DE AMICIS	Via	COSTA	3
EDOARDO JENNER	Via	COSTA	3
EFREM CASAGRANDE	Via	CENEDA ALTA	3
EGIDIO FORCELLINI	Via	CENEDA ALTA	3
ELISABETTA PERINI	Via	CENEDA ALTA	3
EMILIA	Via	VAL DEI FIORI	3
EMILIO ZANETTE	Piazza	COSTA	3
EMILIO ZANETTE ex	Via	COSTA	3
ENRICO CAVIGLIA	Viale	SAN GIACOMO	1
ENRICO DE NICOLA	Via	CENTRO	3
ENRICO FERMI	Via	COSTA	3
ENRICO MATTEI	Viale	SAN GIACOMO	3
ENRICO TALIN	Via	SANT'ANDREA	3
ENRICO TOTI	Via	CENEDA ALTA	3
ERBERTA	Via	SERRAVALLE	3
ETTORE FENDERL	Via	CENTRO	3
EUROPA	Via	SAN GIACOMO	3
EVANGELISTA TORRICELLI	Via	CENTRO	3
FABIO FILZI	Via	VAL LAPISINA	4
FADALTO ALTO	Via	VAL LAPISINA	4
FADALTO BASSO	Via	VAL LAPISINA	4
FELICE CAVALLOTTI	Largo	CENTRO	1
FELTRE	Via	VAL LAPISINA	4
FILIPPO TURATI	Via	CENTRO	3

FIUME	Piazza	SAN GIACOMO	1
FORCAL	Via	VAL LAPISINA	4
FORMENIGA	Via	VAL DEI FIORI	3
FORO BOARIO	Piazza	SERRAVALLE	1
FRANCESCO BARACCA	Via	VAL LAPISINA	4
FRANCESCO BELLE'	Via	CENEDA ALTA	3
FRANCESCO CAPRIOLI	Via	VAL LAPISINA	4
FRANCESCO DA MILANO	Via	SERRAVALLE	3
FRANCESCO DALL'ONGARO	Via	CENEDA BASSA	3
FRANCESCO DE POLI	Via	CENTRO	1
FRANCESCO GUERRINI	Via	MESCHIO	3
FRANCESCO MANZATO	Via	CENEDA ALTA	4
FRANCESCO MANZATO	Via	VAL DEI FIORI	4
FRANCESCO PETRARCA	Viale	SANT'ANDREA	1
FRANCESCO PETRARCA	Viale	SERRAVALLE	1
FRANCESCO RISMONDO	Via	CENTRO	1
FRANCESCO ROSSI	Via	CENEDA ALTA	3
FRANCESCO SAVERIO GRAZIOLI	Via	VAL DEI FIORI	2
FRANCESCO TROYER	Via	SERRAVALLE	3
FRANCO MARINOTTI	Via	MESCHIO	3
FRASSINELLI	Via	CENEDA ALTA	3
FRATELLI BANDIERA	Via	SAN GIACOMO	3
FRATELLI CAIROLI	Piazza	MESCHIO	3
FRIULI	Via	VAL DEI FIORI	4
GAETANO DONIZETTI	Via	CENEDA ALTA	3
GAETANO GIARDINO	Via	VAL DEI FIORI	3
GAIADA	Via	MESCHIO	3
GALILEO FERRARIS	Via	CENTRO	3
GALILEO GALILEI	Viale	CENTRO	1
GALILEO GALILEI	Viale	MESCHIO	1
GANDHI	Via	CENTRO	3
GASPARE SANFIORI	Via	SANT'ANDREA	3
GHERARDO DA CAMINO	Via	SERRAVALLE	2
GIACOMO BIANCHINI	Via	CENEDA BASSA	3
GIACOMO BONI	Via	MESCHIO	3
GIACOMO FRANCESCHINI	Via	CENEDA ALTA	2
GIACOMO LEOPARDI	Via	CENEDA ALTA	3
GIACOMO MATTEOTTI	Viale	CENEDA BASSA	1
GIACOMO PUCCINI	Via	CENEDA ALTA	3
GIACOMO ZANELLA	Via	CENTRO	1
GIAMBATTISTA MONDINI	Via	CENEDA ALTA	3
GIAN PAOLO MALANOTTI	Via	CENEDA ALTA	3
GIOACCHINO ROSSINI	Via	CENEDA ALTA	3
GIORGIO GRAZIANI	Via	CENEDA ALTA	3
GIORGIONE	Via	MESCHIO	3
GIOSUE' CARDUCCI	Via	CENTRO	1

GIOVANNI BATTISTA BONALDI	Via	VAL DEI FIORI	3
GIOVANNI BATTISTA CIMA	Via	SANT'ANDREA	3
GIOVANNI BATTISTA FUSARI	Via	SANT'ANDREA	3
GIOVANNI BATTISTA GRASSI	Via	CENEDA BASSA	3
GIOVANNI BATTISTA MODOLINI	Vicolo	MESCHIO	3
GIOVANNI BATTISTA TRAMONTINI	Via	COSTA	3
GIOVANNI DA VERRAZZANO	Via	CENEDA BASSA	3
GIOVANNI DALL'OLIO	Via	CENEDA BASSA	3
GIOVANNI DE MIN	Via	MESCHIO	3
GIOVANNI GANDIN	Via	CENEDA BASSA	3
GIOVANNI PAOLO PRIMO	Piazza	CENEDA ALTA	1
GIOVANNI PASCOLI	Via	COSTA	3
GIOVANNI PIAZZONI	Via	SERRAVALLE	3
GIOVANNI PRATI	Via	CENEDA BASSA	3
GIOVANNI SCHIAPARELLI	Via	SAN GIACOMO	3
GIOVANNI STEFANI	Via	COSTA	3
GIOVANNI ULLIANA	Via	CENEDA BASSA	3
GIOVANNI VERGA	Via	COSTA	3
GIOVANNI WASSERMANN	Via	CENTRO	2
GIROLAMO CELANTE	Viale	MESCHIO	1
GIROLAMO CELANTE	Viale	CENEDA BASSA	1
GIROLAMO LIONI	Via	CENEDA ALTA	2
GIULIO PASTORE	Via	CENTRO	2
GIULIO SALVADORETTI	Via	COSTA	2
GIUSEPPE ALESSANDRO FAVARO	Via	CENEDA BASSA	3
GIUSEPPE CIANI	Via	CENEDA BASSA	3
GIUSEPPE DI VITTORIO	Via	COSTA	3
GIUSEPPE GARIBALDI	Via	CENEDA ALTA	1
GIUSEPPE LORENZONI	Via	SERRAVALLE	3
GIUSEPPE MAZZINI	Via	VAL LAPISINA	2
GIUSEPPE PARINI	Via	CENEDA BASSA	4
GIUSEPPE PASQUALIS	Via	CENEDA ALTA	2
GIUSEPPE TODESCO	Via	CENTRO	2
GIUSEPPE TONIOLO	Via	CENTRO	3
GIUSEPPE UNGARETTI	Via	CENEDA ALTA	3
GIUSEPPE VERDI	Via	CENEDA ALTA	3
GOFFREDO MAMELI	Via	CENEDA BASSA	3
GOITO	Via	SAN GIACOMO	3
GORIZIA	Via	COSTA	3
GRADO	Via	COSTA	3
GRANDE	Cal	CENEDA BASSA	4
GRANDE	Cal	CENEDA ALTA	4
GRANDE	Cal	SAN GIACOMO	4
GRAZIA DELEDDA	Via	COSTA	3
GREGORIO LAZZARINI	Via	MESCHIO	3
GUGLIELMO MARCONI	Viale	VAL LAPISINA	2

GUGLIELMO OBERDAN	Via	MESCHIO	2
GUIDO CASONI	Via	SERRAVALLE	1
GUIDO GIUSTI	Via	CENTRO	3
IPPOLITO DE ZORZI	Via	VAL DEI FIORI	3
IPPOLITO NIEVO	Via	CENEDA ALTA	1
IPPOLITO PINTO	Viale	CENEDA BASSA	1
ISACCO LUZZATTI	Via	CENEDA ALTA	3
ISARCO	Via	SAN GIACOMO	3
ISONZO	Via	SAN GIACOMO	3
ISTRIA	Via	COSTA	3
JACOBELLO DEL FIORE	Via	CENEDA ALTA	3
JACOPO BERNARDI	Via	CENEDA ALTA	3
JACOPO DA VALENZA	Via	CENTRO	2
JACOPO STELLA	Via	CENEDA ALTA	2
LA PIAZZOLA	Largo	SERRAVALLE	2
LA STRADELLA	Via	VAL DEI FIORI	4
LAPISINA	Via	VAL LAPISINA	4
LARGA	Cal	SAN GIACOMO	4
LAVAREDO	Via	SAN GIACOMO	4
LAZZARO SPALLANZANI	Via	CENEDA ALTA	3
LEONARDO DA VINCI	Via	CENTRO	1
LEVADA	Via	SAN GIACOMO	3
LIGURIA	Via	SAN GIACOMO	4
LINO CARLO DEL FAVERO	Via	MESCHIO	3
LIVENZA	Via	SAN GIACOMO	3
LOMBARDIA	Via	SAN GIACOMO	3
LONGHERE	Via	VAL LAPISINA	4
LORENT	Via	VAL LAPISINA	4
LORENZO DA PONTE	Via	CENEDA ALTA	2
LORENZO PEROSI	Via	CENEDA ALTA	3
LUDOVICO ANTONIO MURATORI	Via	CENEDA ALTA	3
LUDOVICO ARIOSTO	Via	MESCHIO	3
LUIGI BOCCHERINI	Via	CENEDA ALTA	3
LUIGI BORRO	Piazza	CENTRO	1
LUIGI EINAUDI	Via	CENTRO	3
LUIGI GALVANI	Via	MESCHIO	3
LUIGI GALVANI	Via	CENEDA BASSA	3
LUIGI GIUSEPPE MARCHETTI	Via	CENEDA ALTA	3
LUIGI LUCCHESI	Via	CENEDA ALTA	3
LUIGI MARONESE	Via	VAL DEI FIORI	3
LUIGI MERCANTINI	Via	CENEDA BASSA	3
LUIGI PIRANDELLO	Via	COSTA	3
LUIGI SETTEMBRINI	Via	CENEDA BASSA	3
LUIGI SPAGNOL	Via	CENEDA ALTA	3
LUIGINO DE NADAI	Via	COSTA	2
LUNGOMESCHIO	Via	MESCHIO	3

MADONNA DELLA SALUTE	Via	COSTA	4
MADONNA DELLA TOSSE	Via	SANT'ANDREA	4
MADONNA DI LOURDES	Via	VAL LAPISINA	4
MANZANA	Via	VAL DEI FIORI	4
MANZANA BASSA	Via	VAL DEI FIORI	4
MARC'ANTONIO FLAMINIO	Piazza	SERRAVALLE	1
MARCHE	Via	SAN GIACOMO	4
MARCINELLE	Via	VAL LAPISINA	4
MARCO POLO	Via	CENEDA BASSA	3
MAREN	Via	VAL LAPISINA	4
MARGOGNE	Via	SAN GIACOMO	4
MARINAI D'ITALIA	Piazza	CENTRO	1
MARIO PIETRELLA	Via	MESCHIO	3
MARMAROLE	Via	VAL LAPISINA	4
MARMOLADA	Via	VAL LAPISINA	4
MARSALA	Via	COSTA	3
MARTEL	Via	CENEDA BASSA	3
MARTEL	Via	CENEDA ALTA	3
MARTIRI DELLA LIBERTA'	Via	SERRAVALLE	1
MARZABOTTO	Via	CENEDA BASSA	3
MASPIRON	Via	COSTA	3
MASSIMO D'AZEGLIO	Via	COSTA	3
MEDAGLIA D'ORO CAMILLO DE CARLO	Via	SANT'ANDREA	2
MEDAGLIA D'ORO GIOVANNI BORTOLOTTO	Largo	SERRAVALLE	1
MEDAGLIE D'ORO	Piazza	CENTRO	1
MEDUNA	Via	SAN GIACOMO	3
MENARE'	Viale	SAN GIACOMO	1
MENEGON	Borgo	VAL LAPISINA	4
MESCHIO	Piazza	MESCHIO	2
MEZZAVILLA	Via	SAN GIACOMO	3
MICHELANGELO BUONARROTI	Via	MESCHIO	2
MINUCCIO MINUCCI	Piazza	SERRAVALLE	1
MOLISE	Via	SAN GIACOMO	3
MONFALCONE	Via	COSTA	3
MONTE CAVALLO	Via	VAL LAPISINA	4
MONTE CENGIO	Via	VAL LAPISINA	4
MONTE CIMONE	Via	VAL LAPISINA	4
MONTE CONI ZUGNA	Via	VAL LAPISINA	4
MONTE CRISTALLO	Via	SAN GIACOMO	3
MONTE GRAPPA	Via	SAN GIACOMO	3
MONTE PELMO	Via	VAL LAPISINA	4
MONTE PERALBA	Via	VAL LAPISINA	4
MONTE PIANA	Via	SAN GIACOMO	4
MONTE ZEBIO	Via	SERRAVALLE	3
MONTECASSINO	Via	SAN GIACOMO	3
MONTELLO	Via	VAL DEI FIORI	4

NARONCHIE	Via	VAL LAPISINA	4
NATISONE	Via	SAN GIACOMO	3
NAZIONI UNITE	Galleria	CENTRO	1
NEGRISIOLA	Via	VAL LAPISINA	4
NICCOLO' PAGANINI	Via	CENEDA ALTA	3
NICOLO' TOMMASEO	Via	SERRAVALLE	3
NINO BIXIO	Via	CENEDA BASSA	3
NINO BIXIO	Via	MESCHIO	3
NOVE ALTO	Via	VAL LAPISINA	4
NOVE BASSO	Via	VAL LAPISINA	4
OLARIGO	Borgo	SERRAVALLE	3
OLIVI	Borgo	VAL LAPISINA	4
OLIVIERO RONCHI	Via	SERRAVALLE	3
ORTIGARA	Via	VAL LAPISINA	4
OSOPPO	Via	SAN GIACOMO	3
OTTAVIO BOTTECCHIA	Via	SANT'ANDREA	3
OTTONE BRENTARI	Via	CENEDA BASSA	3
PALMANOVA	Via	COSTA	3
PANFILO CASTALDI	Via	CENEDA ALTA	3
PASSO DI BUOLE	Via	VAL LAPISINA	4
PASTRENGO	Via	SAN GIACOMO	3
PASUBIO	Via	SAN GIACOMO	3
PECOL	Via	VAL DEI FIORI	4
PERUCCHINA	Via	CENEDA ALTA	2
PERUCCHINA	Via	MESCHIO	2
PESCHIERA	Via	SAN GIACOMO	3
PIADERA	Via	SANT'ANDREA	4
PIAI	Via	SERRAVALLE	4
PIAN SALESEI	Via	VAL DEI FIORI	3
PIAVE	Via	VAL LAPISINA	2
PIEMONTE	Via	SAN GIACOMO	3
PIER ANDREA SACCARDO	Via	CENEDA ALTA	3
PIER FORTUNATO CALVI	Viale	VAL LAPISINA	2
PIERO GOBETTI	Via	CENEDA ALTA	3
PIETRO CARNIELUTTI	Via	SERRAVALLE	3
PIETRO MASCAGNI	Via	CENEDA ALTA	3
PIETRO MASET	Via	MESCHIO	3
PIETRO PAIETTA	Via	SERRAVALLE	2
PIETRO ZENER	Via	COSTA	3
PIEVE DI BIGONZO	Piazza	SANT'ANDREA	2
PIEVE DI CADORE	Via	SAN GIACOMO	3
PODGORA	Via	SAN GIACOMO	3
POLA	Via	COSTA	3
POLDELMENGO	Via	CENEDA ALTA	3
POMPONIO AMALTEO	Via	CENEDA BASSA	3
PONTAVAI	Via	COSTA	2

PONTAVAI	Via	MESCHIO	3
PORCIA	Via	CENEDA ALTA	3
POSTUMIA	Via	SAN GIACOMO	3
PRA' DEL VESCO	Via	CENEDA ALTA	4
PRA' DI MESCHIO	Via	SAN GIACOMO	3
PRADAL	Via	VAL LAPISINA	4
PRADAL ALTO	Borgo	VAL LAPISINA	4
PRADAL ALTO	Via	VAL LAPISINA	4
PRADAL BASSO	Via	VAL LAPISINA	4
PRADAVAL	Via	SAN GIACOMO	4
PRATI DI SAVASSA	Via	VAL LAPISINA	4
PREVIDAL ALTO	Via	VAL LAPISINA	4
PREVIDAL BASSO	Via	VAL LAPISINA	4
QUARTO DEI MILLE	Via	SAN GIACOMO	3
QUATTRO NOVEMBRE	Galleria	CENTRO	1
RAGAZZI DEL '99	Via	VAL DEI FIORI	3
REDIPUGLIA	Via	COSTA	3
RENATO FUCINI	Via	CENEDA BASSA	3
RENATO PAMPANINI	Via	CENEDA ALTA	3
RINDOLA ALTA	Via	SANT'ANDREA	4
RINDOLA BASSA	Via	SANT'ANDREA	3
RIZZERA	Viale	CENEDA ALTA	1
RIZZERA	Viale	CENEDA BASSA	1
RODOLFO CAROLI	Via	CENEDA ALTA	2
ROMA	Via	SERRAVALLE	1
RONCHEDEL	Via	SAN GIACOMO	4
ROVARE'	Via	SAN GIACOMO	3
RUGGERO LEONCAVALLO	Via	CENEDA ALTA	3
SABOTINO	Via	SAN GIACOMO	3
SAETTE	Via	VAL DEI FIORI	4
SALVATORE QUASIMODO	Via	CENEDA ALTA	3
SAN FERMO	Via	SAN GIACOMO	3
SAN FLORIANO	Via	VAL LAPISINA	4
SAN FRANCESCO D'ASSISI	Piazza	CENEDA ALTA	2
SAN FRIS	Via	CENEDA ALTA	4
SAN GIOVANNI BATTISTA	Piazza	VAL LAPISINA	2
SAN GIUSEPPE	Via	VAL DEI FIORI	4
SAN GOTTARDO	Via	CENTRO	2
SAN LORENZO	Via	SERRAVALLE	3
SAN MAMAN	Via	SANT'ANDREA	4
SAN MASSIMILIANO KOLBE	Piazza	CENEDA ALTA	2
SAN MICHELE	Piazza	CENTRO	2
SAN MOR	Via	VAL DEI FIORI	4
SAN PANCRAZIO	Via	VAL DEI FIORI	4
SAN PAOLO	Via	CENEDA ALTA	4
SAN PIETRO VECCHIO	Via	VAL LAPISINA	4

SAN ROCCO	Via	CENEDA ALTA	4
SAN TIZIANO	Via	CENEDA ALTA	3
SAN VALENTINO	Campo	VAL DEI FIORI	3
SAN VENANZIO FORTUNATO	Via	CENTRO	3
SAN VENANZIO FORTUNATO	Via	MESCHIO	3
SANGUSE'	Via	VAL LAPISINA	4
SANSOVINO	Via	MESCHIO	2
SANTA AUGUSTA	Via	SERRAVALLE	4
SANTA GIUSTINA	Piazza	VAL LAPISINA	3
SANT'ANDREA	Via	SANT'ANDREA	1
SANT'ANTONIO DA PADOVA	Viale	SAN GIACOMO	1
SAVASSA ALTA	Via	VAL LAPISINA	4
SAVASSA BASSA	Via	VAL LAPISINA	4
SCARPEDAL	Via	VAL LAPISINA	4
SCOSSORE	Via	MESCHIO	3
SCRIVIA	Via	SAN GIACOMO	3
SCRIZZI	Via	CENTRO	2
SEBASTIANO CABOTO	Via	CENEDA BASSA	3
SEZIA	Via	SAN GIACOMO	3
SFADIGA'	Via	SANT'ANDREA	4
SILE	Via	SAN GIACOMO	3
SILVESTRO ARNOSTI	Via	MESCHIO	3
SOFFRATTA	Via	CENEDA ALTA	3
SOGESIA	Via	VAL DEI FIORI	4
SOMERA	Via	VAL DEI FIORI	4
SORAPIS	Via	VAL LAPISINA	4
SOTTO IL CASTELLO	Via	VAL DEI FIORI	4
SOTTO LA CENGIA	Via	VAL LAPISINA	4
SOTTO LE RIVE	Via	VAL DEI FIORI	4
SOTTOCHIESA	Via	VAL DEI FIORI	4
SOTTOCOSTA	Via	VAL DEI FIORI	4
SPALATO	Via	COSTA	3
TAGLIAMENTO	Via	SAN GIACOMO	3
TEANO	Via	VAL DEI FIORI	4
TICINO	Via	SAN GIACOMO	3
TIMAVO	Via	SAN GIACOMO	3
TINTORETTO	Galleria	CENTRO	1
TIZIANO VECELLIO	Piazza	SERRAVALLE	2
TOEDALTO	Via	SERRAVALLE	4
TOFANE	Via	SAN GIACOMO	4
TOLDO COSTANTINI	Via	SERRAVALLE	4
TOSCANA	Via	CENEDA ALTA	4
TRAGOL DE ROVA	Via	VAL LAPISINA	4
TREMENTINA	Via	VAL LAPISINA	4
TRENTA OTTOBRE	Via	VAL DEI FIORI	4
TRENTINO	Via	SAN GIACOMO	3

TRENTO E TRIESTE	Viale	CENTRO	1
TREVISANI NEL MONDO	Via	VAL DEI FIORI	4
TRUBIAN	Borgo	VAL LAPISINA	4
UGO FOSCOLO	Via	CENEDA ALTA	3
UMBERTO COSMO	Via	CENEDA ALTA	2
UMBRIA	Via	SAN GIACOMO	4
UNDICI FEBBRAIO	Piazza	CENEDA ALTA	2
VALLE D'AOSTA	Via	VAL DEI FIORI	3
VEA	Via	SAN GIACOMO	3
VECCHIA POLVERIERA	Via	VAL DEI FIORI	4
VEGLIA	Via	SAN GIACOMO	4
VENDRAN	Borgo	CENEDA ALTA	3
VENETO	Via	SAN GIACOMO	3
VENEZIA	Via	SAN GIACOMO	3
VENTICINQUE APRILE	Piazza	MESCHIO	2
VENTIDUE NOVEMBRE	Piazzale	CENTRO	1
VENTIQUATTRO MAGGIO	Via	CENTRO	2
VERDE DELLA SCALA	Via	VAL LAPISINA	3
VICENZA	Via	SAN GIACOMO	3
VINCENZO BELLINI	Via	CENEDA ALTA	3
VINCENZO CAPPARELLI	Via	CENEDA BASSA	3
VINCENZO MONTI	Via	CENEDA BASSA	3
VINERA	Via	SANT'ANDREA	4
VIRGILIO	Viale	CENTRO	1
VITTORINO DA FELTRE	Via	CENEDA ALTA	3
VITTORIO ALFIERI	Via	CENEDA ALTA	3
VITTORIO BETTELONI	Via	CENEDA BASSA	3
VITTORIO EMANUELE ORLANDO	Via	SAN GIACOMO	3
VITTORIO EMANUELE SECONDO	Viale	CENTRO	1
VOLTURNO	Via	SAN GIACOMO	3
ZARA	Via	COSTA	3